

STIPULA CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER CENTRI DIURNI LOTTO 1 – CIG B455A47CAF

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra:

- La **Città di Torino** Codice Fiscale / Partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino (TO), Piazza Palazzo di Città n. 1 qui rappresentata dalla Dott.ssa Lorella Bosio, nata a Torino (TO) il 25/01/1969, domiciliata per la carica in Torino (TO), presso il Palazzo Municipale, la quale sottoscrive il presente atto, non in proprio, ma con i poteri per quanto infra in forza del provvedimento del Sindaco, protocollo numero 3147 del 14/06/2023 e la disposizione interna n. 20295 del 06/07/2023 del Dipartimento Servizi Generali Appalti ed Economato, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e a norma dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 Dicembre 2024,
- Il fornitore contraente VIVENDA S.p.A., con sede in Via Francesco Antolisei n. 25, 00173 Roma (RM), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07864721001 – REA: RM1058873 - Presidente CDA e Legale Rappresentante Dr. Giorgio FEDERICI – C.F. FDRGRG58S08E388E che sottoscrive il presente atto in proprio.

PREMESSO CHE

- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7788 del 03/12/2024 per il servizio di ristorazione collettiva per Centri Diurni Lotto 1, per l'importo di €. 290.909,09 oltre IVA al 10% (duecentonovantamilanovecentonove/09);
- il servizio oggetto del presente contratto è finanziato interamente per Euro 320.000,00 IVA 10% compresa mediante mezzi di bilancio.

Le caratteristiche tecniche del servizio offerto sono dettagliate in tutti i documenti inoltrati al concorrente dall'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutto ciò premesso, riconosciuto e preso atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'operatore economico VIVENDA S.p.A., con sede in Via Francesco Antolisei n. 25, 00173 Roma (RM), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07864721001 il servizio di ristorazione collettiva per Centri Diurni di cui al Lotto 1.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati menzionati nella Determinazione Dirigenziale di affidamento, Atto DD 7788 del 03/12/2024, che i singoli sottoscrittori dichiarano di ben conoscere e le cui condizioni accettano e approvano ai sensi anche dell'art. 1341 c.c.

Il contratto decorre dal 01 Gennaio 2025 e avrà scadenza il 31 Dicembre 2026.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'affidamento oggetto del presente contratto ammonta ad Euro 290.909,09 oltre I.V.A. al 10% come indicato nella Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7788 del 03/12/2024.

ART. 3 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha presentato cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale e pari ad Euro 20.364,00, con l'appendice n. 1 della Polizza nr. 2024/50/2697550 rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. Agenzia Roma ESEDRA in data 21/01/2025, che ne forma parte integrante.

Lo svincolo sarà concesso con dichiarazione formale del Servizio scrivente.

ART. 4 - FATTURAZIONE - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'indirizzo di fatturazione è il seguente: P.zza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO) e i termini di pagamento sono a 30 GG data ricevimento fattura elettronica.

Il codice univoco per la fatturazione è **XKFOF5**.

A tal fine il codice identificativo di gara (C.I.G.) da riportarsi in ogni transazione conseguente al presente atto è il seguente: Cod. C.I.G. n. **B455A47CAF**.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, l'appaltatore per sé ed i suoi aventi causa si impegna a rispettare le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 5 - OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITA' DELLA CITTA'

L'appaltatore si impegna all'osservanza del Patto d'Integrità della Città di Torino allegato al presente contratto, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del medesimo Patto.

ART. 6 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTA'

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del vigente Codice di Comportamento della Città, come indicate nel seguente link: <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>.

L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa, che svolgono la loro attività nelle strutture comunali, costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel suddetto Codice di Comportamento.

ART. 7 - CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

E' nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al precedente comma, inoltre è fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Pertanto l'appaltatore, in riferimento anche al Piano Anticorruzione della Città, presenta idonea attestazione in merito al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 8 – CLAUSOLE RISOLUTIVE

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 Agosto 2012.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a carico, senza eccezione alcuna, dell'appaltatore. Agli effetti fiscali le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, trattandosi, nella fattispecie, di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante F24 in data 18/02/2025 IUD 9114340.

ART. 10 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme contenute nel capitolato tecnico e nei relativi allegati. Il contratto verrà eseguito dalle parti nel rispetto del Codice Civile e di tutte le norme relative alla fase di esecuzione contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e nei relativi atti attuativi.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto in modalità elettronica, in segno di integrale accettazione senza riserve come appresso.

Per la Città di Torino
(Firmato digitalmente)
Dott.ssa Lorella BOSIO

L'operatore economico
(Firmato digitalmente)
Dr. Giorgio FEDERICI

 Firmato digitalmente da:
LORELLA BOSIO
25/02/2025 11:49

GIORGIO FEDERICI
25.02.2025 10:27:14 GMT+02:00
